

comparto non potrà essere inferiore a mq. 20.000, È possibile derogare dal lotto minimo di mq. 20.000 in caso di comparti rimasti interclusi da altre iniziative di natura privata.

**N.T.A. PRG ADONATO**

**Art. 17 - Zona E a carattere agricolo \***

Riguardano le sottozone indicate con E2 ed E3, nella pianificazione previdente, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n.38/99 e s.m. e i. che ha comunque carattere prevalente, vale la seguente normativa:

1. La nuova edificazione nella zona E è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad essa connesse.
2. L'unità aziendale minima è fissata in mq. 30.000 su tutto il territorio comunale.
3. Le strutture abitative debbono rispettare il limite di 0,008 mq/mq ed altezza massima pari a mt. 4,00 e non possono, in ogni caso superare il limite di mq. 200.
4. Gli annessi agricoli possono essere realizzati fino ad un massimo di 12 mq. per ogni 1.500 metri quadrati di terreno, con altezza massima pari a mt. 2,30.
5. Gli edifici esistenti nelle zone agricole che risultino dimessi e siano stati edificati da oltre 25 anni possono essere recuperati anche a destinazioni diverse dall'agricoltura. In tal caso le nuove destinazioni potranno essere soltanto a servizi privati per i quali sia possibile reperire adeguati spazi di parcheggio.
6. Gli imprenditori agricoli. Così come definiti dall'art. 2135 del C.C., singoli o associati possono presentare al comune un piano di utilizzazione aziendale (PUA) che previa indicazione dei risultati aziendali, che si intendono conseguire, evidenzia la necessità di derogare alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli annessi agricoli.